



**COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE**

UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO
VIA ROMA N. 46 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432/645953 - FAX 0432/645918
E-MAIL: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it

Ord. n. 10

Data, 26 febbraio 2010

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 102 del 4.11.2004 con la quale è stata data concreta attuazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;

Preso atto che sulla G.U. n. 2 del 27 gennaio 2007 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 che modifica in parte il suddetto decreto, individuando il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione di tali apparecchi;

Atteso che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente a:

- § agenzie di scommesse e altri punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (art. 88 del T.U.L.P.S.);
- § sale destinate al gioco del Bingo (decreto n. 29/2000 e art. 88 del T.U.L.P.S);
- § sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box (art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S.);

Considerato che risulta pertanto necessario dare concreta ed estesa attuazione alle nuove disposizioni, al fine di un corretto coordinamento con la precedente normativa;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 ed il D.P.R. n. 469 del 15.1.1987;

Visto il D. Lgs. 13.7.1994, n. 480 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della L.R. 12.2.2003, n. 4;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che siano osservate per l'installazione degli apparecchi da gioco o intrattenimento le disposizioni contenute nel D.M. 27 ottobre 2003 e nel D.M. 18 gennaio 2007 ed in particolare quelle inerenti i limiti numerici così come di seguito specificato:

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Sale scommesse	Tipologia apparecchi	Commi 6 e 7 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 5 mq. limitatamente a superficie non inferiore a 40 mq.
	Limite massimo	n. 8 apparecchi superficie inferiore a 40 mq. n. 24 apparecchi per superficie non inferiore a 40 mq.
	Obbligo altre tipologie di gioco	Nessun obbligo

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Sale Bingo	Tipologia apparecchi	Commi 6 e 7 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 20 mq. limitatamente a superficie non inferiore a 600 mq.
	Limite massimo	n. 30 apparecchi superficie inferiore a 600 mq. n. 75 apparecchi per superficie non inferiore a 600 mq.
	Obbligo altre tipologie di gioco	Nessun obbligo

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Sale Giochi	Tipologia apparecchi	Commi 6 e 7 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 5 mq.
	Limite massimo	Nessun limite
	Obbligo altre tipologie di gioco	Numero apparecchi del comma 6 non superiore a doppio del numero di altre tipologie

Nelle suddette tipologie d'esercizio gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 devono essere collocati in aree separate specificamente dedicate, ove deve essere vietato l'ingresso e la permanenza dei minori. Queste aree devono essere, inoltre, dotate di punti di accesso alla rete telematica.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Bar ed esercizi similari	Tipologia apparecchi	Commi 6 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4)
	Limite massimo	nessuno fino a mq. 14 di superficie destinata alla somministrazione n. 1 da mq. 15 a mq. 29 di superficie n. 2 da mq. 30 a mq. 99 di superficie n. 3 da mq. 100 a mq. 149 di superficie n. 4 (max) da mq. 150 di superficie in poi
	Obbligo altre tipologie di gioco	Offerta complessiva di gioco differenziata mediante installazione anche di altri apparecchi e congegni

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Ristoranti ed esercizi similari	Tipologia apparecchi	Commi 6 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4)
	Limite massimo	nessuno fino a mq. 29 di superficie destinata alla somministrazione n. 1 da mq. 30 a mq. 59 di superficie n. 2 da mq. 60 a mq. 199 di superficie n. 3 da mq. 200 a mq. 299 di superficie n. 4 (max) da mq. 300 di superficie in poi
	Obbligo altre tipologie di gioco	Offerta complessiva di gioco differenziata mediante installazione anche di altri apparecchi e congegni

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Stabilimenti balneari ed esercizi similari	Tipologia apparecchi	Commi 6 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 2500 mq. fino ad un numero max di 4)
	Limite massimo	nessuno fino a mq. 999 di superficie destinata alla somministrazione n. 1 da mq. 1000 a mq. 1999 di superficie n. 2 da mq. 2000 a mq. 2500 di superficie n. 3 da mq. 5000 a mq. 7499 di superficie n. 4 (max) da mq. 7500 di superficie in poi
	Obbligo altre tipologie di gioco	Offerta complessiva di gioco differenziata mediante installazione anche di altri apparecchi e congegni

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Alberghi ed esercizi simili	Tipologia apparecchi	Commi 6 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6)
	Limite massimo	nessuno fino a 19 camere n. 1 da n. 20 a n. 39 camere n. 2 da n. 40 a n. 59 camere n. 3 da n. 60 a n. 79 camere n. 4 da n. 80 a n. 199 camere n. 5 da n. 200 a n. 299 camere n. 6 (max) da n. 300 camere in poi
	Obbligo altre tipologie di gioco	Offerta complessiva di gioco differenziata mediante installazione anche di altri apparecchi e congegni

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Esercizi di raccolta scommesse	Tipologia apparecchi	Commi 6 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4)
	Limite massimo	nessuno fino a mq. 14 di superficie del locale n. 1 da mq. 15 a mq. 29 di superficie n. 2 da mq. 30 a mq. 99 di superficie n. 3 da mq. 100 a mq. 149 di superficie n. 4 (max) da mq. 150 di superficie in poi
	Obbligo altre tipologie di gioco	Offerta complessiva di gioco differenziata mediante installazione anche di altri apparecchi e congegni

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Circoli privati autorizzati alla somministrazione di bevande	Tipologia apparecchi	Commi 6 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4)
	Limite massimo	nessuno fino a mq. 14 di superficie destinata alla somministrazione n. 1 da mq. 15 a mq. 29 di superficie n. 2 da mq. 30 a mq. 99 di superficie n. 3 da mq. 100 a mq. 149 di superficie n. 4 (max) da mq. 150 di superficie in poi
	Obbligo altre tipologie di gioco	Offerta complessiva di gioco differenziata mediante installazione anche di altri apparecchi e congegni

Tipologia di esercizio	Limiti	Decreto 18/01/2007
Circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti	Tipologia apparecchi	Commi 6 art. 110 TULPS
	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	n.1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4)
	Limite massimo	nessuno fino a mq. 29 di superficie destinata alla somministrazione n. 1 da mq. 30 a mq. 59 di superficie n. 2 da mq. 60 a mq. 199 di superficie n. 3 da mq. 200 a mq. 299 di superficie n. 4 (max) da mq. 300 di superficie in poi
	Obbligo altre tipologie di gioco	Offerta complessiva di gioco differenziata mediante installazione anche di altri apparecchi e congegni

Nei pubblici esercizi nei quali sono esercitate in forma mista le attività di somministrazione (bar, caffè, ecc.) e di ristorazione (ristorante, trattoria, pizzeria, ecc.) il numero massimo è determinato dall'attività prevalente che è quella con la maggiore superficie di somministrazione ad essa destinata.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi o congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. nelle aree poste all'esterno dei suddetti esercizi, nonché nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui con apparecchi di altre tipologie; nelle attività ricettive detti apparecchi o congegni sono collocati in aree specificatamente dedicate.

AVVERTE

che l'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. che alla lettera c) dispone "chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio".

All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 10 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., che prevede la sospensione obbligatoria della licenza di pubblico esercizio per un periodo da uno a trenta giorni e la revoca della stessa in caso di reiterazione delle violazioni, nonché l'eventuale applicazione della misura cautelare indicata al comma 11 dello stesso articolo.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Passignano di Prato, nonché inviata a tutti gli uffici interessati e alle categorie economiche.

La stessa revoca e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 102 del 4.11.2004.

IL SINDACO
F.to dott. Cosatti Fausto

Estratto art. 110 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773

- omissis -

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera *a)*;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) omissis

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004;

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

- omissis -